

Albo dei fornitori e degli appaltatori della Camera dei deputati

Introduzione

L'Albo dei fornitori e degli appaltatori della Camera dei deputati (di seguito: Albo), a norma dell'articolo 54, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, ricomprende imprese delle quali l'Amministrazione si può avvalere per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 1.000.000.

L'iscrizione all'Albo avviene su richiesta delle imprese interessate.

Requisiti

Le imprese che chiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria per la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, e dei seguenti requisiti di ordine speciale:

- A) per le categorie merceologiche corrispondenti ai lavori, il possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; in alternativa, limitatamente ai lavori fino ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00), il possesso congiunto dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - a) aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data della richiesta di iscrizione all'Albo lavori analoghi a quelli rientranti nelle categorie merceologiche per cui viene chiesta l'iscrizione;
 - b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della richiesta di iscrizione;
 - c) utilizzo di adeguata attrezzatura tecnica;
- B) per le categorie merceologiche di servizi e forniture, aver eseguito nel triennio antecedente la data della richiesta forniture e servizi corrispondenti a quelli rientranti nelle categorie merceologiche per cui viene chiesta l'iscrizione.

L'impresa che chiede l'iscrizione non può provare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo o della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di un altro soggetto.

Dimostrazione dei requisiti

Le imprese che chiedono l'iscrizione possono essere chiamate a provare il possesso dei requisiti; in particolare, per le richieste di iscrizione alla prima delle classi di importo per i lavori, l'Amministrazione potrà chiedere la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni dei redditi e i bilanci ed estratti dei bilanci, ove siano stati redatti, degli ultimi cinque anni;
- b) una relazione riguardante l'attrezzatura tecnica utilizzata dall'impresa.

Per le richieste di iscrizione alle categorie di attività riguardanti le forniture ed i servizi, potranno essere chiesti le dichiarazioni dei redditi e i bilanci ed estratti dei bilanci, ove siano stati redatti, degli ultimi tre anni.

Composizione dell'Albo

L'Albo si articola nei seguenti settori: lavori, servizi e forniture. Ogni settore si articola in categorie e sottocategorie di attività, che corrispondono ad attività economiche ricomprese nella classificazione ISTAT (ATECO 2007) e, per i lavori, alle categorie SOA.

Non tutte le attività economiche della classificazione ATECO 2007 e delle categorie SOA sono presenti nell'Albo. Pertanto, **le imprese possono chiedere di essere iscritte esclusivamente alle categorie di attività elencate nella procedura di iscrizione; non è consentita l'iscrizione in categorie non presenti nel predetto elenco.**

Le categorie di attività (codici ATECO 2007) per le quali è chiesta l'iscrizione all'Albo devono corrispondere alle attività che l'impresa richiedente ha dichiarato di esercitare alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. Farà fede a tal fine quanto riportato nel campo "Attività" del certificato camerale. La mera presenza di un'attività nell'oggetto sociale dell'impresa non è sufficiente ai fini dell'iscrizione all'Albo nella corrispondente categoria.

Per i lavori, le categorie SOA per cui viene chiesta l'iscrizione devono corrispondere a quelle attestate dalle Società Organismi di attestazione oppure, per la prima classe di importo, alle corrispondenti attività esercitate risultanti dal Registro delle Imprese.

In caso contrario non si potrà dar corso alla richiesta di iscrizione alla categoria di attività indicata. L'impresa, tuttavia, potrà in qualsiasi momento chiedere l'iscrizione ad ulteriori categorie di attività, sempreché abbia provveduto ad aggiornare la propria posizione nel Registro delle Imprese con riferimento all'attività esercitata dichiarata.

L'indicazione da parte delle imprese della classe di importo è obbligatoria per tutte le categorie di attività relative ai lavori, secondo le indicazioni di seguito riportate:

- Classe 1 – per un importo fino a euro 150.000
- Classe 2 – per un importo fino a euro 258.000
- Classe 3 – per un importo fino a euro 516.000
- Classe 4 – per un importo fino a euro 1.033.000
- Classe 5 – per un importo fino a euro 1.500.000
- Classe 6 – per un importo fino a euro 2.582.000
- Classe 7 – per un importo fino a euro 3.500.000
- Classe 8 – per un importo fino a euro 5.165.000

L'impresa potrà chiedere tramite PEC o attraverso la procedura, se previsto, la variazione delle classi di importo dichiarate.

Procedura di iscrizione e variazioni

La procedura di iscrizione all'Albo ha inizio con la presentazione in via telematica della domanda accompagnata dall'immagine del documento di identità del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa.

La struttura responsabile del procedimento amministrativo di iscrizione è l'Unità Operativa Albo dei fornitori del Servizio Amministrazione, di seguito U.O.

Le domande sono esaminate dall'U.O., che verifica in sede istruttoria la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Il procedimento di iscrizione si conclude entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte dell'U.O., fatta salva la richiesta, per una sola volta, di ulteriori elementi istruttori

e l'adozione dell'atto finale. L'istruttoria è sospesa dal momento della richiesta di ulteriori elementi istruttori sino alla ricezione degli elementi richiesti dall'U.O. all'impresa interessata.

Il Consigliere Capo Servizio Amministrazione, nel caso di esito positivo dell'istruttoria, adotta il provvedimento di iscrizione dell'impresa all'Albo.

Le iscrizioni avvengono con decorrenza dalla più prossima fra le seguenti date: 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre di ciascun anno. L'iscrizione ha la durata di un anno dalla data di decorrenza della stessa. Almeno 30 giorni prima dalla scadenza annuale dell'iscrizione l'operatore economico può chiedere che l'iscrizione stessa sia rinnovata per l'anno successivo.

Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente all'U.O. le variazioni intervenute in merito ai dati anagrafici, ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati; l'omessa comunicazione, comunque accertata, costituisce causa di cancellazione dall'Albo. Rimangono a carico dell'impresa le conseguenze derivanti dal mancato adempimento del predetto obbligo di comunicazione.

Le comunicazioni sono effettuate in via telematica, utilizzando caselle di posta elettronica certificata, di cui le imprese richiedenti l'iscrizione devono essere in possesso.

Criteri di selezione delle imprese iscritte per gli inviti alle procedure di gara

L'Amministrazione, nel formulare gli inviti alle procedure di selezione del contraente, si attiene a meccanismi che garantiscono la rotazione e la concorrenza tra le imprese iscritte all'Albo nell'ambito di ciascuna categoria di attività.

Al fine di determinare le priorità di rotazione per la partecipazione alle gare di appalto, l'U.O. utilizza quale criterio la data di iscrizione, la data e l'ora di trasmissione della domanda e il numero di inviti ricevuti.

Gli iscritti invitati sono tenuti a rispondere alle lettere d'invito, anche solo per comunicare che non intendono partecipare alla procedura di selezione del contraente cui si riferisce l'invito; l'U.O. tiene nota degli inviti effettuati, delle risposte pervenute e di quelle non pervenute. La mancata risposta a due inviti dà luogo alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.

Accertamenti e cancellazioni

L'U.O. procede annualmente ad accertamenti d'ufficio su almeno il dieci per cento degli iscritti per appurare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati in sede di iscrizione avvalendosi dei rapporti di collaborazione con gli uffici pubblici competenti a rilasciare le corrispondenti certificazioni.

Le imprese sono cancellate dall'Albo, oltre che su richiesta delle stesse, nei seguenti casi:

- a) dichiarazione mendace in merito ad uno o più requisiti di iscrizione;
- b) perdita di uno o più requisiti di iscrizione;
- c) mancata comunicazione, comunque accertata, delle eventuali variazioni intervenute in merito ai dati anagrafici, ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati;
- d) mancata risposta ad almeno due inviti;
- e) al termine della durata annuale dell'iscrizione senza che sia stata presentata da parte dell'impresa istanza di rinnovo.

L'impresa non può presentare nuova domanda di iscrizione all'Albo prima che sia decorso un periodo di tre anni dal provvedimento di cancellazione per le motivazioni di cui alla lettera a) e di un anno se la cancellazione è stata disposta ai sensi delle lettere c) o d).